

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCA BARTOLINI

Seduta del 22/03/2024

FATTO

Il ricorrente, esaurita senza esito la fase del reclamo, si rivolge all'Arbitro chiedendo di veder condannato l'intermediario convenuto a esibire una serie di documenti relativi al rapporto di conto corrente a lui intestato. In particolare chiede copia: del contratto di conto corrente, comprensivo delle condizioni economiche, del saldo del conto corrente alla data del 17 dicembre 2014, delle comunicazioni via e-mail tra la filiale di Roma e la filiale di Torino dell'intermediario convenuto e delle interlocuzioni via e-mail avvenute tra le suddette filiali e il ricorrente, nonché degli estratti conto scalari dal 3° trimestre 2013 alla chiusura del conto. Lamenta nel ricorso di aver inteso chiudere il conto corrente che intratteneva presso la filiale di Torino nel 2014 ma di aver appreso, nelle interlocuzioni con la filiale romana, che il conto non era stato chiuso e che invece il cessionario del rapporto comunicava di aver acquisito dalla banca convenuta il credito (asseritamente) vantato da quest'ultima. Con reclamo chiedeva l'esibizione della documentazione utile a ricostruire la vicenda. Chiede altresì il rimborso delle spese legali.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva, non essendo più titolare del credito vantato nei confronti del ricorrente, a seguito di cessione in blocco perfezionata il 9.12.2020. Nel merito eccepisce che la richiesta di esibizione della documentazione contrattuale andrebbe rivolta



alla cessionaria, quella relativa alla copia delle interlocuzioni via e-mail tra le filiali della banca e il ricorrente è generica, e andrebbe comunque rivolta alla cessionaria; allega in sede di controdeduzione copia degli estratti conto. Eccepisce l'inaccoglibilità della domanda di rifusione delle spese legali perché l'assistenza difensiva attraverso un legale è meramente facoltativa dinanzi all'Arbitro. Chiede per ciò che il ricorso sia dichiarato inammissibile e o improcedibile o rigettato nel merito.

In fase di replica il ricorrente prende atto della trasmissione degli estratti conto ma non della copia del contratto. L'intermediario, in controp replica, allega una pec inviata dal cessionario in cui si dichiara di aver archiviato la posizione del ricorrente e di aver rinunciato a ogni pretesa creditoria.

DIRITTO

1. Il Collegio è chiamato a valutare la domanda di esibizione di documentazione relativa al rapporto di conto corrente fra il ricorrente e l'intermediario resistente.
2. Il ricorso va accolto nei termini e per le ragioni che seguono.
3. Vanno in primo luogo affrontate alcune questioni preliminari e, anzitutto, va circoscritto l'ambito del decidere a seguito di alcune vicende relative al corso del procedimento. L'intermediario resistente ha trasmesso con le controdeduzioni parte della documentazione richiesta, ovvero la copia del saldo del conto corrente alla data del 17.12.2014 e la copia degli estratti conto scalari dal 3° trimestre 2013 alla chiusura del conto. Il ricorrente ha confermato la circostanza in fase di replica. Agli atti risulta altresì una dichiarazione formale – via PEC – inviata dalla cessionaria al legale del ricorrente successivamente alla presentazione del ricorso in cui dichiara di aver archiviato la posizione del ricorrente e di aver rinunciato a ogni pretesa.
4. La domanda relativa alla copia delle interlocuzioni via e-mail tra le filiali della banca e tra le filiali e il ricorrente, la cui formulazione è peraltro generica, non ha natura bancaria e non rientra pertanto nell'ambito di applicazione dell'art 119, comma 4 TUB.
5. Resta al vaglio del Collegio la domanda relativa all'esibizione della copia del contratto contenete le condizioni contrattuali.
6. L'intermediario resistente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando di aver trasmesso la documentazione richiesta al cessionario all'atto della cessione ex art. 58 TUB, avvenuta in data 9.12.2020. Secondo un orientamento consolidato in seno ai Collegi ABF la legittimazione passiva in capo al soggetto cedente si mantiene solo in relazione a domande avente natura ostensiva, vale a dire quelle fondate sull'art. 119, ultimo comma, TUB (cfr. ad es., ABF Bologna, n. 2397/2023). Ciò perché per il periodo antecedente la cessione non c'è dubbio che l'intermediario cedente fosse controparte contrattuale del ricorrente (così ad es., ABF Bari, n. 2959/2023; ABF Milano, n. 9526/2023).
7. Questo Collegio ha avuto modo di esprimersi in merito alla specifica domanda di esibizione della copia del contratto, chiarendo che il cliente ha diritto di ottenerla non solo al momento della sottoscrizione, ma in ogni momento dello svolgimento del rapporto contrattuale (decisione n. 9842/2020); la cessione del credito non è peraltro impeditiva del soddisfacimento della richiesta ostensiva, perché l'obbligo di consegna della copia della documentazione contrattuale di cui all'art. 117 TUB deriva dall'obbligo dell'intermediario di comportarsi secondo di comportarsi secondo buona fede e questo obbligo copre tutta l'esecuzione del rapporto; le relative pretese sono poi azionabili per il periodo corrispondente al termine prescrizione di dieci anni, che, nel caso di specie, per quanto sia controversa la data di estinzione del rapporto, scadrebbe al più presto nel dicembre 2024 (posto che la data di estinzione che risulta dall'estratto conto prodotto con le



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

controdeduzioni dall'intermediario è il 26.10.2020, quindi ancora posteriore). La domanda va dunque accolta, rientrando fra i diritti del correntista quello di ricevere la documentazione dalla quale risultino le condizioni contrattuali relative al rapporto di conto corrente.

8. Parte ricorrente chiede altresì la rifusione delle spese legali. È noto che il rimborso delle spese legali è ammesso solo quando l'assistenza legale sia necessaria per la complessità della controversia o per il comportamento particolarmente ostile e ostruzionistico dell'intermediario – Collegio di coordinamento n. 3498/2012 –, circostanze che non risultano nel caso di specie. Peraltro, le condizioni necessarie per ottenere una pronuncia di condanna al rimborso sono assolte nel caso di specie: la domanda è già avanzata nel reclamo, le spese sono quantificate ed è prodotta documentazione relativa all'esborso. Tuttavia, proprio in relazione alla natura facoltativa del supporto del legale, il Collegio determina in via equitativa nella somma di 250,00 euro.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario consegni a parte ricorrente copia del contratto di conto corrente, comprensivo delle condizioni economiche. Dispone, inoltre, che l'intermediario corrisponda l'importo di euro 250,00 a titolo di rimborso spese di assistenza professionale.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA